



CITTÀ DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

"Ornat non onerat"

* * *

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI COMITATI DEI QUARTIERI E DELLE FRAZIONI DI BRA

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto comunale, il Comune di Bra valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare di cittadini all'Amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione.

2. Nel caso di partecipazione popolare su base di quartiere o frazione, l'organismo prende il nome di "Comitato" di quartiere o di frazione, le cui caratteristiche e requisiti minimi sono disciplinati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 172 in data 11/4/1988 e/o sue successive modificazioni, integrazioni o sostituzioni. Ai sensi di tale disciplina, ed ai soli fini della partecipazione popolare di cui alla precitata norma statutaria, alla data del 25 maggio 2020, di approvazione del presente disciplinare, i Comitati di quartiere e di frazione riconosciuti dall'Amministrazione comunale sono quelli di: Bandito, Pollenzo, San Matteo, San Michele, Bescurone, Centro, Centro storico, Gerbido – La Bassa, Madonna dei Fiori, Oltre Ferrovia, San Giovanni Lontano, Tre Frazioni, Vallechiara – Fey. Ulteriori o diversi comitati potranno essere costituiti e riconosciuti dal Consiglio Comunale successivamente, nel rispetto della normativa comunale sopra richiamata.

3. Il presente Regolamento istituisce, definisce e disciplina le funzioni, le modalità di formazione, organizzazione e funzionamento della Consulta comunale Quartieri e Frazioni.

4. La Consulta non sostituisce la funzione dei singoli Comitati di Quartiere e Frazione che, in base al proprio Regolamento, potranno continuare ad organizzarsi ed ad interloquire con l'Amministrazione su temi specifici del proprio Quartiere o Frazione.

Art. 2

Attribuzioni

1. La Consulta comunale dei Comitati dei Quartieri e delle Frazioni è sede istituzionale, consultiva e di proposta in materia di tematiche relative ai quartieri e alle frazioni, nonché di partecipazione e confronto su tematiche di interesse generale come gli atti di programmazione finanziaria, di pianificazione territoriale e di eventuali grandi opere dell'Amministrazione comunale.

2. La Consulta svolge la propria attività:

- a. esprimendo pareri non vincolanti sugli atti deliberativi di programmazione generale e settoriale dell'Amministrazione Comunale;
- b. presentando all'Amministrazione comunale proposte, progetti, iniziative e azioni per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1.

Art. 3
Organi

Sono organi della Consulta l'Assemblea, il Presidente e il Vicepresidente.

Art. 4
L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dal Presidente (o delegato) di ciascuno dei Comitati di quartiere e di frazione esistenti in città e riconosciuti dal Consiglio comunale. Viene convocata dal Presidente della consulta (o dal Vice presidente in funzioni di supplenza ai sensi del seguente articolo 6) su propria iniziativa, oppure su richiesta del Sindaco nei casi di cui ai commi 3 e 4 del seguente articolo 6, oppure su richiesta di almeno tre Comitati di quartiere o frazione.

2. Nei casi in cui l'Assemblea venga convocata su richiesta dell'Amministrazione comunale, alla riunione possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, gli Assessori competenti per la materia trattata, il Presidente del Consiglio comunale ed i consiglieri comunali incaricati dal Sindaco, ai sensi dello Statuto comunale, per la materia trattata.

3. Nei casi in cui l'Assemblea venga convocata su richiesta dell'Amministrazione comunale, non possono partecipare all'Assemblea in rappresentanza di un Comitato di quartiere o di frazione come Presidente di esso (o suo delegato) coloro che rivestono cariche amministrative elettive o di nomina politico-istituzionale a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, oltre che i dipendenti comunali e coloro che hanno incarichi o contratti di collaborazione continuativa con il Comune di Bra o sue eventuali società controllate od aziende speciali.

4. L'Assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti il Presidente della consulta (o il Vice-Presidente in sua vece) e sono rappresentati almeno la metà più uno dei Comitati di quartiere o di frazione riconosciuti dal Comune e regolarmente convocati.

5. Se la Consulta deve esprimere un parere o una proposta, la relativa deliberazione viene assunta con la maggioranza semplice dei presenti e votanti, con esclusione degli astenuti, salva l'ipotesi di cui al successivo articolo 8.

6. Viene nominato dal Presidente, all'interno dell'Assemblea stessa, un Segretario con il compito di redigere il verbale delle riunioni. Copia del verbale, firmata dal Presidente e dal Segretario, potrà essere inviata tramite posta elettronica al Sindaco ed all'Assessore delegato e, contestualmente, a tutti i componenti della Consulta. In caso di assenza del Segretario ufficiale, il Presidente incarica fra i partecipanti all'Assemblea un altro Segretario verbalizzante per l'occasione.

7. La Consulta è organo apartitico. I componenti della Consulta prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente.

Art. 5
Presidente

1. Il Presidente ricopre un ruolo di rappresentanza formale ed è portavoce della Consulta nelle sedi istituzionali preposte. Presiede le riunioni dell'Assemblea; in sua assenza prende le sue funzioni il vicepresidente.

2. Il Presidente viene eletto ogni quattro anni tra i componenti dell'Assemblea. L'Assemblea procede inoltre all'elezione del vicepresidente, che ricoprirà il ruolo di rappresentanza in caso di assenza o dimissioni del Presidente. In caso di dimissioni del Presidente si dovrà procedere all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 6
Rapporti con l'Amministrazione comunale

1. L'Amministrazione comunale riconosce alla Consulta piena autonomia per quanto riguarda la regolamentazione del proprio funzionamento, la scelta degli argomenti da affrontare, l'organizzazione dei lavori, la scelta delle persone da invitare alle proprie riunioni al fine di acquisire informazioni, pareri o contributi tecnici.

2. La Consulta, in quanto strumento consultivo dell'Amministrazione comunale, effettua le proprie valutazioni ed elabora le proprie iniziative con assoluta autonomia decisionale.

3. L'Amministrazione comunale, nell'esercizio della propria attività programmatica ai sensi dell'articolo 67 dello Statuto Comunale ricorre alla consultazione della Consulta in occasione dell'approvazione del bilancio e del piano triennale delle opere pubbliche, nonché in vista dell'avvio dei procedimenti relativi alla pianificazione urbanistica generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico, nonché dell'adozione di quei progetti che comportino una notevole rilevanza pubblica. Le risultanze delle consultazioni non vincolano gli organi comunali, ma di esse dovrà essere dato atto nei provvedimenti in relazione ai quali furono promosse.

4. L'Amministrazione comunale si rende disponibile all'esame, attraverso gli uffici ed organi comunali, delle proposte e delle sollecitazioni emerse in sede di Consulta.

5. L'istituzione ed il funzionamento della Consulta non comportano alcun vincolo d'impegno finanziario per il Comune.

Art. 7

Sede

L'Assemblea della Consulta si riunirà presso la casa delle Associazioni messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione comunale mette a disposizione le sale del Comune per gli incontri fra la Consulta e l'Amministrazione stessa.

Art. 8

Entrata in vigore e Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva o modifica. Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 4, e dovranno essere approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti della stessa. Tali modifiche, una volta approvate dall'Assemblea, verranno sottoposte all'esame del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

* * *

